



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Prot. 6045 /R.U.

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA – AREA MONOPOLI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il provvedimento del 20 gennaio 2015, Prot. 0006615, con il quale, ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è stata determinata l'imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni,

Visto l'articolo 62-quater, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il quale stabilisce che *“entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette”*;

Considerato che il prezzo medio ponderato delle sigarette nel 2015 è pari a € 233,00 il chilogrammo convenzionale, e che su tale prezzo, in applicazione dell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, grava un'accisa pari a € 136,77, corrispondente a € 0,13677 per sigaretta convenzionale;

Considerato che sul consumo, determinato con il provvedimento del 20 gennaio 2015, prot. 0006615, di n. 5,63 sigarette convenzionali, equivalente al consumo di 1 ml di prodotto liquido da inalazione, si applica un'accisa pari a € 0,77002 e che, pertanto, su 1 ml di prodotto liquido da inalazione, si applica, ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, un'imposta di consumo pari al 50 per cento di detto importo;



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Viste le ordinanze n. 2914/2015 e n. 2900/20155, con le quali il Tar per il Lazio ha disposto la sospensione del “*pagamento dell’imposta prevista dall’art. 62-quater, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 504 del 1995, limitatamente all’importo relativo ai liquidi non contenenti nicotina*”;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. Ai sensi dell’articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, l’imposta di consumo è pari a € 0,3850 il millilitro.
2. In esecuzione delle ordinanze n. 2914/2015 e n. 2900/20155, del Tar per il Lazio, è sospeso il pagamento dell’imposta di consumo di cui al comma 1 per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina.

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 22 gennaio 2016

Alessandro ARONICA

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)